

Torino, 20/05/2011

Direzione Regionale del Piemonte

*Settore Gestione Risorse
Ufficio Relazioni Sindacali*

Alle OO.SS. Regionali

CGIL - FP
CISL - FPS
UIL - PA
CONFSAL - SALFI
USB RdB - PI
FLP

LORO SEDI

PROT. N 2011/ 26761

Oggetto : Informativa su part time

Il D.L.25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del part time.

A seguito della predetta normativa, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più automaticamente, ma è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione che è tenuta a rigettare l'istanza nel caso di conflitti di interessi e nei casi in cui la concessione del part-time comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa.

A tali disposizioni si aggiunge l'art. 16 della Legge 4 novembre 2010 n.183, che consente all'amministrazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di "sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008".

Per assicurare omogeneità tra tutte le Direzioni Regionali, la Direzione Centrale, in data 20 aprile 2011, ha emanato, a seguito di informativa sindacale a livello nazionale, la circolare n. 2011/62796 con la quale ha fornito direttive in merito ai

criteri applicativi da utilizzare per il riesame dei provvedimenti di concessione del part time - adottati prima dell'entrata in vigore del DL 112/2008 – in relazione a quanto disposto dall'art. 16 della L. 183/90.

Nell'individuazione delle fattispecie che si presume siano pregiudizievoli per il funzionamento dell'ufficio a causa della importante riduzione dell'orario di lavoro o per le loro modalità di svolgimento, questa Direzione Regionale si è rifatta a quanto indicato dalla citata circolare della Direzione Centrale del Personale.

Nelle ipotesi in parola, i contratti di concessione del part-time non si potranno mantenere, né se ne potranno adottare di nuovi, salvo accertare e motivare che non vi sono riflessi negativi sulla funzionalità dell'ufficio.

Per le richieste di part-time, invece, che prevedono articolazioni orarie diverse, occorre motivare, con riferimento alle esigenze di servizio, l'eventuale diniego.

In applicazione di tali direttive la Direzione Regionale del Piemonte ha proceduto ad esaminare i provvedimenti di concessione del part-time adottati precedentemente all'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 ed ha chiesto a Direttori provinciali di esplicitare per ciascuno dei part-time da rivedere se la loro prosecuzione arrecasse o meno pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio. Si precisa, peraltro, che sono stati esclusi dal riesame quei part-time che, pur rientrando nelle casistiche ed arrecando pregiudizio, risultassero riconducibili alle gravi esigenze di salute o di assistenza individuate dalla stessa circolare.

A seguito di tale ricognizione, è risultato che i provvedimenti da revocare sono circa cinquanta.

Atteso però che il rispetto rigoroso dei termini di legge nella revoca dei contratti individuati porrebbe senz'altro gravi difficoltà ai lavoratori coinvolti, la Direzione Regionale del Piemonte ha ritenuto di concedere agli interessati un congruo termine, di circa 60 giorni, per riorganizzarsi, prevedendo che l'articolazione oraria conseguente alle revoche dei part-time, che saranno, per uniformità, tutte emanate il data 23 maggio, avrà, per tutti, decorrenza 1 agosto.

Va da sé che coloro i quali riceveranno la revoca del contratto di part-time, in quanto rientranti in una delle tipologie orarie ritenute in sé pregiudizievoli per l'Amministrazione, potranno, entro lo stesso termine di sessanta giorni, presentare istanza per la concessione di un part-time con articolazione oraria non rientrante nei tre casi previsti dalla circolare. In tal caso l'istanza potrà essere accolta, se compatibile con le esigenze organizzative d'ufficio.

A tale proposito, nel valutare le istanze del part-time, si dovrà ovviamente tenere in considerazione anche il numero dei dipendenti interessati. Infatti, nell'ipotesi

in cui vi sia un notevole numero di richieste da parte di dipendenti dello stesso ufficio, sarà data prevalenza, a parità di impatto sulla funzionalità di servizi, a quelle presentate da coloro i quali si trovano in documentate situazioni di disagio o di necessità di natura personale.

Il dipendenti affetti da patologie oncologiche hanno un diritto soggettivo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, riconosciuto dall'art. 12 -bis, comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

In ultimo si ricorda che è esclusa la possibilità di concedere il part time ai dipendenti che ricoprono posizioni organizzative e incarichi di responsabilità, ai sensi degli artt. 17 e 18 del CCNI.

Cordiali saluti.

Il Capo Ufficio *

F.to Andrea Rossi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93